

Il sostituto può scomputare la somma corrispondente alla ritenuta subita ma non versata

Nel caso in cui il sostituto ometta di versare le somme, per le quali ha però operato le ritenute d'acconto, il sostituto non è tenuto in solido in sede di riscossione, atteso che la responsabilità solidale prevista dall'art. 35 D.P.R. n. 602 cit. è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute. Questo il principio statuito dalle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 10378 del 12 aprile 2019.